

DISEGNO DI LEGGE

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la predisposizione del presente disegno di legge si provvede a dare attuazione all'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e del relativo allegato 4/1, i quali prevedono che la Regione adotta una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1.

Di seguito le relazioni articolate che descrivono i singoli interventi normativi.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 1 stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2026-2028, per l'anno 2026, le eventuali disponibilità di risorse, comunque derivanti dalla gestione del bilancio, sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito nonché agli investimenti.

Articolo 2 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)

La norma autorizza per il triennio 2026-2028, il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali indicate nell'Allegato 1, allegato parte integrante della presente legge.

Articolo 3 (Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica)

L'articolo 1, comma 786 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e l'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n.213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) prevedono, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in

considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario. La norma prevede di destinare alla suddetta finalità, per l'anno 2028, il 70 per cento dei proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

La norma prevede l'estensione all'esercizio 2028 delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), relative alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte degli enti del settore regionale allargato mediante la restituzione alla Regione, da parte degli enti medesimi, dei contributi di funzionamento non utilizzati nell'esercizio precedente.

La presente norma prevede che le disposizioni relative alla restituzione alla Regione del contributo di funzionamento per la parte non utilizzata nell'esercizio precedente, per gli esercizi dal 2025 al 2028, si applichino ai soli enti non sanitari del settore regionale allargato.

Articolo 5 (Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

La Regione, tenuto conto della conclusione anticipata del Piano di efficientamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.34 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), come modificato con l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n.30 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019), in quanto superato dalla convergenza del Sistema sanitario ligure verso il pareggio di bilancio, ha istituito con la l.r. 13/2021, per gli anni 2021, 2022 e 2023 un Fondo integrativo aggiuntivo corrente destinato alle Aziende ed Enti del SSR finalizzato a sostenere la spesa sanitaria corrente.

L'articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2022, n.16 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)), ha esteso la previsione di tale fondo per gli anni 2024 e 2025. L'articolo 5 della l.r. 17/2024 ha esteso la previsione di tale fondo per gli anni 2026 e 2027.

La disposizione normativa prevede di estendere anche per l'anno 2028 il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2021 per le finalità del medesimo articolo.

Articolo 6 (Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

La norma prevede che ogni incarico svolto a qualsiasi titolo dal personale dipendente degli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, devono essere effettuati a titolo gratuito al fine del contenimento della spesa. Viene fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di detti incarichi.

Articolo 1
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028, per l'anno 2026 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Articolo 2
(Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)

1. Per il triennio 2026-2028 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)) alla presente legge.

Articolo 3
(Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica)

1. In considerazione della necessità da parte della Regione di assicurare il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), per l'anno 2028, i proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), sono destinati per il 70 per cento a tale finalità.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti non sanitari costituenti il settore regionale allargato*”;
- b) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole: “costituenti il settore regionale allargato” sono sostituite dalle seguenti: “costituenti gli Enti non sanitari del settore regionale allargato”;
 - 2) le parole: “per il triennio 2025-2027,” sono soppresse;
 - 3) le parole: “2025, 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2025 al 2028”.

Articolo 5

(Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. Per l'anno 2028 è autorizzato il rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 13/2021 per l'importo annuo di euro 35.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) per l'anno 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 3 “Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 - 2028, esercizio 2028.

Articolo 6

(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.